



Al Personale Docente e ATA
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai sigg. Genitori
Ai Componenti della Commissione Elettorale
Al DSGA
Al Sito web
All'albo on line

OGGETTO: elezioni del consiglio di istituto Componenti Genitori, Docenti e Personale A.T.A (triennio 2023/2026) - 26 e 27 NOVEMBRE 2023

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^a - Titolo I^a,
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA

VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del
17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;

Vista la Nota ministeriale prot. n.29795 del 11/09/2023 con la quale sono state confermate le
istruzioni riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le
procedure di cui all'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni;

Vista la Nota del USR Calabria prot. n. 21730 del 15/09/2023

Visto il DPCM 05/11/2020

Considerato che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto delle componenti *genitori, docenti e A.T.A.*

INDICE

per i giorni 26 e 27 NOVEMBRE 2023, le elezioni per il rinnovo delle componenti STUDENTI, DOCENTI, GENITORI e Personale ATA del Consiglio di Istituto, in carica fino al termine del triennio 2020/2023, ai sensi del c. 10 dell'art.8 del D. L.vo n.297/'94

N° DI COMPONENTI DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO			
GENITORI		DOCENTI	A.T.A
4		8	2

N° DI PREFERENZE ESPRIMIBILI			
GENITORI	ALUNNI	DOCENTI	A.T.A
2		2	1

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 26 NOVEMBRE 2023 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 27 NOVEMBRE 2023.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)

DOCENTI:

Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.

Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. NON fa parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA:

Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto. NON fa parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI:

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

Modalità di votazione

Le votazioni si svolgeranno nell'*Auditorium* della Scuola dove sarà operativa la commissione elettorale. Ciascun elettore potrà recarsi nella sede del seggio negli orari sopraindicati.

Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente Collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione e può essere effettuata in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Presentazione delle liste dei candidati

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano corrispondente all'ordine di presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti.

Come da normativa vigente, le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dal 13/11/2023 non oltre le ore 12.00 al 23/11/2023; i componenti della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi/e stessi/e candidati/e.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina

Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale e comprendono la determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola.

Ricorsi avverso i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto. Gli esiti dei ricorsi saranno comunicati entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopraindicato.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curto

